

LXXXVI.

TORNATA DEL 18 FEBBRAIO 1862.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario. — Sunto di petizione — Omaggio — Sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa del 10 0/0 sui prezzi dei trasporti a grande velocità sulle ferrovie del Regno — Approvazione dell'articolo secondo riformato dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero — Domanda del Senatore Giulini — Risposta del Ministro dei lavori pubblici — Spiegazioni richieste dal Senatore De Cardenas, fornite dal Ministro sumentovato — votazione dell'intero progetto — Approvazione del progetto per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove per l'esercizio 1860 ed anni precedenti sui bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana — Discussione sul progetto per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario — Accettazione per parte del Ministero delle modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Nazari in appoggio del progetto — Chiusura della discussione generale — Approvazione degli articoli primo e secondo, non che del terzo colle modificazioni proposte dal Ministro di grazia e giustizia acconsentite dall'Ufficio Centrale, ed appoggiate dal Senatore De Ferrari — Adozione degli articoli 4, 5 e 6 — Proposte del Ministro di grazia e giustizia sull'articolo 7 — Osservazione del Senatore De Foresta (relatore) — Ritiro della proposta suddetta — Instance del Senatore Louzi, alle quali rispondono il Senatore De Foresta, ed il Ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli 7 al 9.

La seduta è aperta alle 3.
È presente il Ministro dei Lavori Pubblici, e più tardi interviene anche il Ministro di Grazia e Giustizia. Il Senatore, Segretario, Arnulfo legge il processo verbale dell'ultima tornata che è approvato.
Legge pure il seguente

SUNTO DI PETIZIONE:

« N. 3062. Strambini Pasquale, Omoboni Alessandro, notai esercenti a Stradella, ricorrono al Senato onde ottenere che nella legge sulla tassa del registro venga modificata la disposizione che impone l'obbligo ai notai di presentare gli atti scritti al ricevitore del registro. »

Presidente. Il dottore Francesco Gera di Conegliano fa omaggio al Senato d'una copia de' suoi studi sull'istruzione di cui abbisogna l'Italia.

SEQUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO
ALLA TASSA DEL 10 0/0 SUI PREZZI DEI TRASPORTI
SULLE FERROVIE DEL REGNO

Presidente. L'ordine del giorno porta il sequito della discussione sul progetto di legge relativo alla tassa del 10 p. 0/0 sui prezzi dei trasporti sulle ferrovie del Regno.

L'ufficio centrale ed il Ministro dei Lavori Pubblici in seguito al rinvio dei vari emendamenti proposti all'articolo 2 nella seduta di ieri, hanno combinato una nuova redazione dell'articolo stesso, che sto per leggere.

Art. 2.

« Per rimborsarsi dell'ammontare della tassa stabilita colla presente legge, è data facoltà a tutte le Amministrazioni delle strade ferrate del Regno di accrescere, entro il limite della tassa stessa, le loro tariffe per i trasporti designati nell'articolo precedente. »

La discussione è aperta su questa nuova redazione. Nessuno domandando la parola metterò ai voti l'articolo del progetto di legge così riformato.

Chi lo approva voglia sorgere.
(Approvato).

Senatore Giulini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giulini. Prima che si passi allo squittinio segreto della legge, avrei a pregare il signor Ministro di una spiegazione.

Nell'altro ramo del Parlamento è stato proposto ed il Ministro aveva accettato, che si avesse ad introdurre una quarta classe con piccola spesa, incomoda alquanto

se si vuole, ma certo proficua pei trasporti del basso popolo, per i piccoli viaggi. Egli disse allora che avrebbe posto la questione allo studio.

Persuasio io dell'opportunità della misura desidererei sapere a che punto ne sia lo studio e se v'ha luogo a credere, che quel sistema abbia fra non molto ad essere attuato.

Il Ministro, come dissi, aveva accettata la proposta dichiarando che ci avrebbe pensato.

Ora sarei a domandare se quest'idea ha potuto prendere forma, se è a credere che fra non molto possa essere attuata.

Presidente. La parola è al Ministro dei lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Fu proposto un ordine del giorno col quale il Ministro era invitato a studiare la questione a cui accenna l'onorevole Senatore Giullini, ed il Ministro lo accettò, ma ha creduto di non dover tenere quell'invito fino a che il presente progetto non fosse stato convertito in legge mediante la approvazione di questo ramo del Parlamento, in quanto che gli studi sarebbero riusciti inutili qualora questa proposta di legge non avesse avuto l'onore di essere sanzionata anche dal Senato.

Appena questo progetto che dovrà ritornare alla Camera dei Deputati sarà stato, come spero, convertito in legge, allora il Ministro dei lavori pubblici si farà un dovere di istituire una Commissione incaricata di studiare questa questione, la quale ha nella pratica una certa gravità e merita di essere considerata da un punto di vista essenzialmente pratico, essendo questo esperimento della quarta classe stato fatto con vario successo sopra diverse strade ferrate sia del nostro che di altri Stati.

Senatore De Cardenas. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Cardenas. Bramerei anch'io avere dal signor Ministro dei lavori pubblici una spiegazione.

Noi abbiamo veduto succedere frequentemente che le società delle strade ferrate hanno stabilito alcune così dette corse di piacere con diminuzione di prezzo onde procurarsi un numeroso concorso; in questi casi ove si rinnovassero, come sarà applicabile la legge attuale? O vorrassi invece abolire queste corse? Desidererei avere una spiegazione a tale riguardo.

Ministro dei Lavori Pubblici. Io sono lieto che l'onorevole Senatore mi abbia porto occasione di fare una dichiarazione che varrà anche per farci intendere completamente le disposizioni di questa legge. Essa impone una tassa del 10 per 100 per i trasporti designati nell'articolo primo. È evidente che le diminuzioni dei prezzi per corse di piacere non sono fatte dalle società per ispirito unanimitario, ma perchè vi trovano il loro tornaconto, ed in queste modificazioni delle tariffe ve lo trovano sempre gli utenti e le società quando le modificazioni stesse sono fatte lodevolmente con spirito retto e savio, e coll'applicazione dei buoni principi amministrativi ed economici.

Ed è pur naturale che se le società percepiranno un minor prezzo, il Governo percepirà il solo 10 per 100 su di esso. Saranno i prezzi sì o no aumentati? Questa è una questione che sarà dibattuta caso per caso quando si tratti di approvare le tariffe a termini dei capitoli i quali non sono menomamente alterati da questa legge. I capitoli rimanendo intatti, i diritti e gli oneri rispettivi e del Governo e della società rimangono quali ora sono; solamente quanto al prezzo dei trasporti il decimo dovrà essere versato nel pubblico tesoro.

Senatore Giullini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Giullini. Chiesi la parola onde por fine alla mia interpellanza col ringraziare l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni e schiarimenti datimi e dichiararmi soddisfatto.

Presidente. Prima di fare l'appello nominale, debbo pregare il Senato d'avvertire che all'ordine del giorno di oggi sono ancora due progetti di legge: il primo per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove sui bilanci 1860 e precedenti delle antiche province dello Stato, della Lombardia e della Toscana; il secondo per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale e del nuovo ordinamento giudiziario.

La discussione su questo secondo progetto non si potrà probabilmente terminare entro la seduta d'oggi; tuttavia sarebbe bene che vi si desse principio; onde prego i signori Senatori perchè vogliano rimanere nella sala, tanto più che la seduta si è aperta ad ora molto tarda.

Reudo pure avvertito il Senato che in seguito ai congedi conceduti nella seduta di ieri, il numero legale dei Senatori per rendere valide le nostre deliberazioni è di 82.

(Il Senatore Segretario, D'Adda procede all'appello nominale).

Risultato della votazione:

Numero dei votanti	93
Favorevoli	62
Contrari	31

Il Senato adotta.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'AUTORIZZAZIONE DI MAGGIORI SPESE
E SPESE NUOVE SUI BILANCI 1860
DELLE ANTICHE PROVINCE
DELLA LOMBARDIA E DELLA TOSCANA.

(V. atti del Senato N. 110).

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di maggiori spese e spese nuove per l'esercizio 1860 ed anni precedenti sui bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana.

Leggerò il progetto di legge (V. infra).

La discussione generale è aperta.

Se nessuno domanda la parola rileggerò gli articoli del progetto :

« Art. 1. Sono autorizzate sul bilancio dello Stato per l'esercizio 1860 ed anni precedenti, maggiori spese e spese nuove rilevanti alla complessiva somma di lire duecentotré mila trecento settant'una e centesimi settant'otto ripartibile fra i bilanci delle antiche province, della Lombardia e della Toscana fra i Ministeri dell'estero, dell'interno e dei lavori pubblici non che fra varie categorie dei bilanci stessi in conformità del quadro alla presente unito. »

(Approvato)

« Art. 2. Per l'applicazione della spesa straordinaria di L. 181 02 sul bilancio dell'interno per le antiche province del Regno è istituita apposita categoria col n. 72 con la denominazione : « *Pensione di riposo e sussidi.* »

(Approvato)

Si passa allo squittinio segreto sopra questo progetto di legge.

(Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo fa l'appello nominale.

Risultato della votazione :

Votanti . . .	93
Favorevoli . . .	84
Contrarii . . .	9

Il Senato adotta.

Il signor Ministro della giustizia sta per giungere ; sospenderemo alcuni momenti la seduta per attendere la sua venuta, ed avere le spiegazioni necessarie per procedere alla discussione del progetto che viene in acguito all'ordine del giorno.

(Dopo alcuni momenti di sospensione la seduta è ripresa.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ATTUAZIONE IN LOMBARDBIA DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE
E DEL NUOVO ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

(V. atti del Senato N. 97)

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'attuazione in Lombardia del Codice di procedura penale, e del nuovo ordinamento giudiziario.

Siccome l'ufficio centrale ha proposto una nuova redazione dell'intero progetto presentato dal Ministero, è necessario che si sappia se esso acconsente a che la discussione proceda sul testo del progetto dell'ufficio centrale, anzichè su quello proposto dal Ministero stesso. Credo che il signor Ministro dei Lavori Pubblici potrà a nome del signor Guardasigilli dare una spiegazione in proposito.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il mio collega Guardasigilli verrà a momenti; frattanto sono in grado di assicurare il Senato, che egli non dissente che la

discussione proceda sul progetto di legge modificato dall'ufficio centrale.

Presidente. Interrogo il Senato se, essendo il progetto di legge alquanto lungo, vuole dispensare il Presidente dal leggere tutti gli articoli del medesimo.

Non facendosi osservazioni in contrario, dichiaro aperta la discussione generale sul testo del progetto riformato dall'ufficio centrale.

Senatore **Lauzi.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi.** Ripeto ciò che il Presidente ha detto pocò innanzi; che, cioè, mi pare impossibile che si possa incominciare la discussione senza la presenza del sig. Guardasigilli.

Presidente. Il Ministro è stato avvertito in tempo utile, e si è mandato a chiamare; il Senato non può aspettare ulteriormente.

La parola spetta al Senatore Nazari.

Senatore **Nazari.** Sebbene il progetto che stiamo per discutere, e che interessa altamente la Lombardia, si presenti già assistito dal voto autorevole dell'ufficio centrale, non vi sia discaro, o Signori, il sentiro qualche parola anche da un lombardo, il quale può rendere testimonianza dello stato delle cose.

(In questo punto giunge il Ministro Guardasigilli).

Le province lombarde che pur furono le prime colla loro accessione ad ingrandire quel nucleo che poscia ha costituito il grande edificio del regno d'Italia, sono quelle eziandio che rimasero più indietro di tutte nell'unificazione legislativa: tranne il codice dei delitti e delle pene che è nuovo, tutti gli altri codici là vigenti sono di fattura austriaca, e quindi più o meno informati a principii che non possono più essere i nostri.

Se si parla della legislazione civile, ai Lombardi non è data ancora la soddisfazione di trattare le loro cause innanzi ai tribunali con un metodo di discussione orale, come non è dato loro di profittare dell'azione che il Pubblico Ministero esercita utilmente altrove a favore di quelle parti che meritano uno speciale patrocinio.

Se si parla poi della legislazione criminale noi abbiamo bensì, come ho detto, un nuovo codice che definisce le azioni criminose, e le pene che vi possono essere applicate, ma in generale le forme di procedura sono ancora le stesse di prima, e sebbene negli ultimi anni del caduto governo vi sia stato introdotto il sistema della pubblica accusa e del pubblico dibattimento, questo però vi fu applicato in maniera incompleta, e ristrettivamente a quelle procedure che si svolgono nel primo stadio.

Del rimanente, come diceva, la procedura è quella di prima presso i tribunali d'appello; si procede ancora al buio e il Pubblico Ministero che vi è stato messo a fianco è costituito in maniera che nessuno al di fuori si accorge della sua esistenza. Questo poi

manca del tutto nel tribunale di terza istanza, dove però si giudica a porte chiuse.

Gli studi che il Governo non ha mancato di fare per unificare la legislazione delle province antiche e di quelle di prima aggregazione avevano indotto la speranza che l'opera dell'unificazione si sarebbe compiuta e che sarebbe cessato questo stato veramente anormale. Ma la speranza è stata delusa perchè sono sopravvenuti avvenimenti grandiosi che hanno arricchito il nuovo regno di nobilissime province che pur bisognava consultare sull'argomento della legislazione; e quindi si sospesero i lavori che vennero poi ripigliati dall'odierno Ministero. Questo ha già deposto sul tappeto, come ho sentito dire, il Codice civile, progetti di modificazione ai codici già attuati, ed anche si è riservato di presentare fra brevissimi termine, (che quasi quasi sarebbe di già scaduto perchè ha detto un mese) gli altri due codici di commercio e di procedura civile.

Voi vedete, o Signori, qual grave e furioso compito vi abbia preparato l'onorevole indefessità dell'onorevole signor Guardasigilli e quanto tempo ci vorrà a discutere tutto questo. Qualunque possa essere l'alacrità con cui ci accingeremo a così fatto lavoro, non crederci di cadere nell'esagerato, dicendo che ci vorrà ancora qualche anno prima di vedere coronata quest'opera. E ben mi sembra che anche l'onorevole Guardasigilli divida in ciò il mio presentimento perchè ha riconosciuto egli stesso fin d'ora essere ormai tempo di ammettere anche lo province lombarde al godimento di quelle liberali istituzioni di cui sono già in possesso le altre province.

Collo schema di legge che egli vi propone si verrebbe ad ordinare fin d'ora anche colà la legislazione penale nel vero suo stato normale perchè sarebbe introdotta la pubblicità dei giudizi e delle difese in tutte le fasi della procedura, e il Pubblico Ministero agirebbe in tutti i tribunali e così la Lombardia sarebbe, per rapporto alla legislazione penale, parificata a tutte le altre province.

Nè l'onorevole Guardasigilli ha proposto questo unicamente per soddisfare ai ragionevoli voti di una ragguardevole provincia, ma dice egli stesso di esservi stato indotto nell'interesse della giustizia, dalla perniciosa cioè dell'attuale anormale ordinamento in forza del quale succedono disordini immensi.

Bisogna infatti essere sul luogo per conoscere quanto sia stentato, faticoso e pieno d'inconvenienti l'andamento della giustizia criminale in quei paesi; e lo stesso signor Guardasigilli lo disse con frase alquanto laconica, per conoscere tutta la portata della quale bisogna trovarsi colà.

In causa della dissonanza manifestata dal nuovo Codice penale con l'organamento dei tribunali attuali e del Codice di procedura che è in corso in quei paesi, avviene che essendosi estesa la giurisdizione dei tribunali provinciali ad un'infinita di casi di poca o minima gravità, essi trovansi veramente oppressi da un lavoro immane, superiore alle loro forze.

Una metà dei consiglieri, e gli agenti del Pubblico Ministero stanno quasi abitualmente occupati nell'assistere ai dibattimenti pubblici con una perdita di tempo notabilissimo; i processi vanno lentissimamente; intanto nelle carceri si accalcano i detenuti che non si sa più dove collocare sotto sicura custodia; l'associazione inevitabile di parecchi nella medesima prigione dà poi luogo a troppe scene d'immoralità e ad intelligenza all'interno ed anche all'esterno con pregiudizio dell'andamento dei processi, e fors'anche si fanno concerti di misfatti. Se poi vi si trova qualche innocente per sua disgrazia, è costretto ad aspettare qualche mese prima che venga il suo turno a poter far valere le sue difese.

Tali sono i gravi disordini ai quali voleva alludere sicuramente il signor Guardasigilli colle sue parole, e tali disordini scomparirebbero quasi immediatamente ove si adottasse l'attuale sistema di leggi, vale a dire se si attuasse la legislazione criminale, se si ordinasse meglio la macchina, dirò così, della magistratura giudiziaria, in guisa che potendosi anche i processi meglio ripartire, questi camminerrebbero con maggiore speditezza, e si otterrebbe un vantaggio anche per la spesa dell'erario, per la più breve degenza dei detenuti nel carcere preventivo, per la maggior vicinanza dei testimoni al luogo dell'esame e per la maggior facilità in generale di raccogliere le prove.

Occorre pur anche riflettere ad un'altra cosa: l'ingorgo degli affari nasce dal non essere corrispondente lo stato numerico del personale alla massa dei medesimi; in Lombardia l'amministrazione della giustizia è in tutto e per tutto raccomandata a 63 preture, ad otto tribunali provinciali e ad una Corte d'appello sola, ladove nelle antiche province con un doppio di popolazione si contano quattro Corti d'appello, 32 o 33 Tribunali provinciali e 450 circa giudicature di mandamento.

Tali sono, o Signori, le riflessioni che io vi faccio per appoggiare il presente disegno di legge.

Mi spiace moltissimo che esso abbia dato motivo nell'acuto esame dell'ufficio centrale ad appunti e modificazioni, giacchè io avrei desiderato che la cosa fosse andata per le spiccie. Ma poichè queste modificazioni si son fatte (e dirò ancora che su gran parte di esso io convengo) non mi resta che a far voto perchè dovendo il progetto far ritorno alla Camera dei Deputati possa almeno esserne assicurata l'attuazione propria e nel termine in cui si vorrebbe che avesse vigore.

Presidente. Se nessuno più domanda la parola interrogo il Senato se vuol chiudere la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

In seguito alla dichiarazione fatta a nome del signor Ministro di grazia e giustizia dal suo collega Ministro dei lavori pubblici che credo verrà ratificata dal medesimo, si prenderà per testo della discussione il progetto dell'ufficio centrale.

Leggo l'articolo 1.

Art. 1.

« Con tutto il giorno 30 del mese di giugno 1862 cesserà la sospensione dell'esecuzione del Codice di procedura penale nelle province lombarde ordinata col Decreto del 20 novembre 1859, n. 37-8.

« Nel medesimo giorno cesserà pure la sospensione ordinata con lo stesso decreto dell'esecuzione della legge sull'ordinamento giudiziario del 13 novembre 1859, numero 3781 e di quella sugli stipendi della magistratura del 20 novembre 1859 numero 3732, le quali vi saranno eseguite con le modificazioni portate dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

« In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture (urbane e foror), giusta la norma giurisdizionale 20 novembre 1852, colle modificazioni di cui in appresso ».

(Approvato).

Art. 3.

« Negli affari contenziosi la competenza che viene attribuita ai giudici di mandamento a termini del paragrafo 15 lettera a della norma suddetta, è ristretta alla somma di lire 1000 italiane. Quella di cui alla lettera b dello stesso paragrafo è ristretta a lire cinquanta nel primo ed a lire cento nel secondo dei due casi ivi previsti.

« Entro gli stessi limiti i Giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14 lettera b della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliari e delle materie commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

« Tali limiti alla competenza dei Giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

« Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima istanza alla competenza dei Tribunali di circondario. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro Guardasigilli ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Vorrei pregare il Senato e specialmente l'ufficio centrale a voler modificare la redazione di quest'articolo, avvegnachè lasciandolo quale fu concepito dall'ufficio centrale non provvederebbe nel senso in cui l'ufficio centrale medesimo ha voluto che si provvedesse.

L'art. 3 quale fu adottato dalla Camera dei Deputati enuncia una regola generale, stabilisce cioè che negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta le norme giudiziarie vigenti

in Lombardia era attribuita alle preture urbane.

In questa locuzione rimaneva fuori d'ogni dubbio che tutte le materie contenziose sopra le quali provvedevano le preture urbane, sarebbero attribuite ai giudici di mandamento, ristretta però la loro competenza nel modo che è successivamente indicato.

L'ufficio centrale avrebbe espressa la prima parte di questa disposizione con queste parole:

« Negli affari contenziosi la competenza che viene attribuita ai giudici di mandamento a termini del § 15 lettera a della norma suddetta, è ristretta alla somma di lire 1000 italiane. »

Con questa locuzione non si accenna più ad una regola generale, non si contemplan più tutte indistintamente le materie contenziose sopra le quali provvedevano i pretori urbani, ma si bene si accennano soltanto quelli affari contenziosi dei quali è menzione nel § 15 lettera a dell'accennata norma giurisdizionale: per modo che verrebbe ad essere determinato che la competenza dei giudici di mandamento si esercita relativamente agli affari contenziosi contemplati in questo § 15 lettera a.

Ma il § 15 in detta sua parte contempla una specie soltanto di affari, quelli cioè relativi alle azioni personali. Altrettanto dicasi per gli affari indicati alla pure accennata lettera b dello stesso paragrafo.

Epperò le azioni possessorie, certe azioni personali le quali nascono da contratti speciali, come a dire le azioni locative, le quali sono contemplate nella norma giurisdizionale, ma non alle lettere a e b del § 15 della medesima, se stesse la redazione dell'ufficio centrale non verrebbero demandate alla competenza dei giudici di mandamento, e verrebbero per la disposizione dell'ultimo alinea di quest'articolo, commesse alla giurisdizione dei tribunali. Non credo che sia stata questa l'intenzione dell'ufficio centrale, avvegnachè nelle premesse fatte al progetto io non scorga che l'ufficio centrale abbia voluto portare modificazioni al concetto espresso nell'articolo 3 adottato dalla Camera dei Deputati. Quindi io pregherei il Senato a voler sostituire al primo alinea dell'articolo 3 dell'ufficio centrale la prima parte dell'art. 3 adottato dalla Camera dei Deputati.

E poichè si deve fare una modificazione, io proporrei che fosse concepita in questi termini:

« Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta la suddetta norma è demandata alle preture urbane » (Sono quasi le stesse parole) « limitata però a lire italiane mille quella di cui al § 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla successiva lettera b a lire 50 e 100 rispettivamente secondo i due casi ivi previsti ». E poi susseguirebbe la disposizione dell'articolo quale fu proposta dall'ufficio centrale cominciando dal primo alinea.

Senatore De Foresta. Mal non si apponeva il signor Ministro Guardasigilli dicendo che egli credeva che l'ufficio centrale nel redigere il primo periodo dell'art. 3 non abbia voluto limitare la giurisdizione dei giudici di mandamento alle sole cause indicate nel § 15 della

norma giurisdizionale del 20 novembre 1852, per modo che rimangano escluse le azioni possessorie e le altre derivanti da contratti speciali dalla legge di giurisdizione vigente in Lombardia attribuite ai pretori urbani. L'ufficio centrale volle solo armonizzare l'art. 3 con l'art. 2.

Siccome nell'articolo secondo è già detto che i tribunali di circondario ed i giudici di mandamento subentrano alla competenza dei tribunali provinciali e delle preture urbane e foresi, non sembrava più necessario di dichiarare espressamente che le cause attribuite alle preture urbane spetterebbero ai giudici di mandamento, perchè non può cader dubbio che questi siano surrogati ai pretori urbani.

Tuttavia siccome la nuova redazione del primo periodo di quest'articolo che è proposta dal signor Ministro chiarisce il dubbio che potrebbe sorgere in una materia sì grave, come è quella della competenza, l'ufficio centrale accetta la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Leggo la variante proposta dal signor Ministro di Grazia e Giustizia; essa è nei seguenti termini:

« Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza che giusta la suddetta norma è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1000 quella di cui al paragrafo 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla lettera successiva b a lire italiane 50 e 100 rispettivamente secondo i due casi ivi previsti. »

Questa parte sarebbe sostituita alla prima dell'articolo 3 proposto dall'ufficio centrale.

Poi verrebbe l'altra parte che comincia:

« Entro gli stessi limiti ecc. ecc. (V. sopra). »

Senatore De Ferrari Domenico. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Ferrari. Verrò in appoggio della proposizione fatta dal signor Guardasigilli.

Non mi muove la risposta fatta dal relatore dell'ufficio centrale. L'art. 2 non può supplire ai bisogni che vengono indicati dal Guardasigilli, ed eccone i motivi: l'articolo secondo non dice già quale sarà la vera giurisdizione dei giudici di mandamento. Esso proclama un principio generale, e lo proclama generale tanto pei giudici di mandamento, come pei tribunali di circondario.

Mi sia permesso di leggerlo:

« In materia civile i tribunali di circondario e le giudicature di mandamento subentrano nella competenza che avevano i tribunali provinciali e le preture urbane e foresi giusta la norma giurisdizionale, ecc. »

Subentrano nelle competenze, ma non si dico partitamente quale sarà la vera competenza dei tribunali di circondario, quale sarà la vera competenza delle preture; questo è, per così dire, un esordio il quale richiede maggiore precisione di termini. Difatti questa maggiore precisione di termini nel progetto votato dalla Camera dei Deputati si trovava per le preture nell'articolo terzo, il quale diceva:

« Negli affari contenziosi è demandata ai giudici di mandamento la competenza, che giusta la norma suddetta è attribuita alle preture urbane limitata però a lire 1000 e rispettivamente a L. 50 e 100 nei casi in cui la competenza è determinata dall'oggetto, di cui al paragrafo 15 ».

Si trovava poi per i tribunali di circondario negli articoli 7 e 10, nei quali sono fissate le norme della giurisdizione speciale dei tribunali. In altri termini l'articolo secondo dice: subentrano ai tribunali antichi i tribunali nuovi, i tribunali antichi erano: preture e tribunali provinciali; i nuovi saranno: tribunali di circondario e giudicature. Fra questi tribunali vi saranno tutte le antiche giurisdizioni; questi adempiranno a tutti gli antichi uffici giudiziari; ma quale sarà la precisa divisione fra la giurisdizione delle preture e quella dei tribunali di circondario? Precisa divisione era quella che si faceva per le preture nell'articolo 3; per i tribunali di circondario negli articoli 7 e 10, e quindi credo che dovrebbe essere accolta la proposta fatta dal Guardasigilli.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Tuttochè dopo la dichiarazione fatta dall'ufficio centrale di accettare la redazione proposta dal signor Ministro, le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante non conducano propriamente che ad una dissertazione accademica, mi permetterà il Senato che ritorni nuovamente sulla questione per maggiormente chiarire il concetto che volle esprimere l'ufficio centrale col primo periodo di questo articolo.

L'onorevole Senatore De Ferrari non crede che il primo periodo dell'articolo terzo, nei termini nei quali lo aveva concepito l'ufficio centrale, fosse sufficiente per attribuire ai giudici di mandamento la giurisdizione che esercitano attualmente i pretori urbani.

Io ne convengo, se quest'articolo terzo si prende isolatamente; ma se si combina con l'articolo secondo, allora si scorge subito che, nei termini nei quali è stato concepito dall'ufficio centrale, accenna sufficientemente che i giudici di mandamento eserciteranno cioè la giurisdizione che avevano i pretori urbani colle restrizioni in alcune materie ed ampliazioni in altre che sono fatte nel medesimo articolo terzo.

Nel senso in cui l'onorevole preopinante intende l'articolo 2. per dedurne la necessità di attribuire espressamente la giurisdizione dei giudici di mandamento nell'articolo terzo, lo stesso articolo secondo non avrebbe più verun senso e veruna portata e resterebbe perfettamente inutile, poichè non è necessario un articolo espresso per dichiarare che i nuovi tribunali subentrano in genere alla giurisdizione che esercitano gli attuali. Nè importa che i pretori foresi esercitassero nel loro distretto la giurisdizione dei tribunali provinciali e dei pretori urbani, poichè ciò non fa che con l'articolo se-

condo non siasi voluto dichiarare che i tribunali di circondario subentrano alla giurisdizione dei tribunali provinciali e i giudici di mandamento a quella dei pretori urbani. La giurisdizione dei pretori foresi resta naturalmente ripartita fra i tribunali di circondario e i giudici di mandamento, secondo che i pretori foresi la esercitavano o come rappresentanti dei tribunali provinciali, ovvero dei pretori urbani.

Del resto ogni maggiore discussione sarebbe inutile dacchè si è accettata la redazione proposta dal signor Ministro.

Presidente. Non domandandosi più la parola, credo utile per la regolarità della votazione di mettere ai voti la prima parte dell'articolo modificato dal signor Ministro di Grazia e Giustizia, a cui acconcente l'ufficio centrale.

Rileggo questa prima parte (*Vedi sopra*).

Senatore De Ferrari Domenico. Crederei meglio, nell'ultima parte del primo inciso testè letto, di adottare invece la dizione proposta dall'ufficio centrale e dire: *è ristretta a L. 50 nel primo ed a L. 100 nel secondo dei due casi ivi previsti.*

Presidente. Se intende che sia messa ai voti la sua proposta, favorisca formularla in iscritto.

Senatore De Ferrari. Si tratta di sopprimere soltanto la parola *rispettivamente*, e mettere invece l'ultima frase del primo inciso dell'articolo 3, come sta nel progetto dell'ufficio centrale.

Presidente. Il Ministro accetta questa modificazione, che rientra nel testo primitivo dell'ufficio centrale?

Ministro di Grazia e Giustizia. Pregherei l'ufficio centrale a volere accennare il perchè abbia adottata questa locuzione respingendo quella che fu adottata dalla Camera dei Deputati.

Quando si dice *rispettivamente* L. 50 e 100, nei casi in cui la competenza è determinata dal valore dell'oggetto, si accenna in genere, che quando bisogna determinare il valore dell'oggetto per fissare la competenza, si rapporta questo valore a 50 lire, od a 100 secondo i vari casi. Mentre che se si adotta questa redazione, mi pare, che nasca un qualche dubbio, perchè si dice nel primo caso, e nel secondo caso; ma quali sono questi due casi? Nella legge a cui si fa riferimento non sono menzionati due casi tassativi, ma piuttosto un complesso di casi.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando perdono, sono menzionati nel § 15. Del resto tuttochè l'ufficio centrale non abbia difficoltà di accettare la redazione proposta dal Ministro, preferirebbe la sua, almeno in questa parte. Quindi se il signor Ministro non vi si oppone, potrebbe accettarsi la proposta dell'onorevole Senatore De Ferrari.

Presidente. L'ufficio centrale ed il signor Ministro di Grazia e Giustizia aderendo alla proposta del Senatore De Ferrari, la prima parte dell'articolo 3 starebbe in questi termini: « Negli affari contenziosi è attribuita ai giudici di mandamento la competenza, che giusta la

suddetta norma è demandata alle preture urbane, limitata però a lire italiane 1000 quella di cui al § 15 lettera a di essa norma, e quella di cui alla lettera successiva b a L. 50 nel primo, ed a L. 100 nel secondo dei due casi ivi previsti. »

Metto ai voti questa prima parte dell'articolo 3 così modificata.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

Passo all'altra parte dell'articolo 3.

« Entro gli stessi limiti i Giudici di mandamento conosceranno eziandio delle cause previste dal § 14, lettera b della ridetta norma giurisdizionale, non che di tutte le azioni immobiliari e delle materie commerciali, eccettuate le cambiarie, salvo che la legge ne attribuisca la cognizione esclusiva ad altra giurisdizione.

« Tali limiti alla competenza dei Giudici di mandamento sono anche applicabili ai casi previsti dai §§ 33, 34, 37 e 40 sempre della stessa norma.

« Ogni altra causa non attribuita specialmente ad altra giurisdizione spetterà in prima istanza alla competenza dei Tribunali di circondario. »

Metto ai voti queste parti successive dell'articolo. Chi le approva, sorga.

(Approvato)

Pongo ora ai voti l'intero art. 3.

(Approvato)

Art. 4.

« Non è ammessa la prorogazione di foro dai giudici di mandamento ai tribunali, nè da questi a quelli; nei casi suddetti non sarà applicabile il disposto della prima parte del § 48 della detta norma di giurisdizione; salvo il caso che affari di competenza mandamentale siano portati innanzi ai tribunali in via di riconvenzione o per connessione di causa. »

(Approvato).

Art. 5.

« Se l'oggetto della petizione non consiste in una somma di danaro determinata, o se l'attore non offer espressamente di accettarla in luogo della cosa addimandata, si presune che rispetto al valore, la cognizione della causa spetti alla giurisdizione adita, salvo che il convenuto provi il contrario.

« Questa prova potrà desumersi, in mancanza di titoli, dalle mercuriali del mercato più vicino, dal centuplo del tributo diretto ordinario verso lo Stato se si tratta di immobili, o da perizia giudiziale da farsi da un solo perito nominato d'ufficio.

« Tale perizia giudiziale quando trattasi d'immobili, potrà altresì essere chiesta dall'attore per escludere le altre prove non peritali.

« Quando trattasi d'usufrutto il valore della causa si calcola nella metà del valore della proprietà intera della cosa, e se si tratta di servitù prediale nella metà

del valore dei due fondi dominante e serviente, accertato in ambi i casi nel modo sovra espresso.

« Le questioni riguardanti oggetti, il cui valore sia per natura indeterminabile, sono di competenza dei tribunali. »

(Approvato).

Art. 6.

« Gli affari di volontaria giurisdizione sono in genere demandati alla competenza dei giudici di mandamento. »

(Approvato).

Art. 7.

« È tuttavia riservata ai tribunali di circondario:

« a) La cognizione degli affari indicati al secondo capoverso del § 78 della norma giurisdizionale;

« b) L'approvazione delle convenzioni per separazione di coniugi, in quanto vi sieno interessati figli minori di età, o sia minorenni altro dei coniugi;

« c) L'autorizzazione al matrimonio d'un minore contro il dissenso della legittima sua rappresentanza;

« d) L'approvazione di transazioni;

« e) L'approvazione d'acquisti d'immobili;

« f) L'approvazione degli affittamenti di beni rustici, quando oltrepassino la durata di anni 12;

« g) L'autorizzazione a ripudiare o ad accettare puramente un'eredità (§ 133, codice civile);

« h) L'approvazione del rendiconto quando presenti un risultato passivo;

« Ed inoltre e sempre quando la quota spettante alla persona soggetta ad amministrazione non sia minore di lire 5000;

« i) L'autorizzazione alla stipulazione di divisioni;

« k) L'autorizzazione a contrarre mutui;

« l) L'autorizzazione all'erzione o cessazione d'industrie industriali.

« Le attribuzioni di volontaria giurisdizione menzionate nei §§ 84, 85 e 86 della norma giurisdizionale saranno disimpegnate dai Tribunali di circondario. Le materie contenziose spetteranno alla giurisdizione ordinaria a termini della presente legge. »

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Il paragrafo 86 della norma giurisdizionale contiene disposizioni speciali alla materia dei feudi; quando fu presentato questo progetto di legge i feudi esistevano tuttavia in Lombardia; ora che i feudi sono pienamente aboliti non è più il caso che quelle disposizioni possano produrre alcun effetto. Quindi si potrebbe per maggior convenienza sopprimere la menzione del § 86: non farebbe difetto quando esistesse; ma veramente se ne farebbe qui menzione senza che poi potesse farsene applicazione.

Senatore De Foresta, Relatore. Veramente ora che i feudi sono stati aboliti, difficilmente potrà verificarsi un

caso di applicazione del § 86 della norma giurisdizionale, quindi non vi sarebbe forse gran male di sopprimerne la menzione in quest'articolo e limitarsi a quello dei §§ 84 e 85.

Osserverò per altro che sebbene il caso di applicazione del paragrafo 86 sia molto improbabile non è però interamente impossibile.

Potrebbe succedere che vi fosse qualche caso di devoluzione di beni feudali verificatosi prima della soppressione dei feudi, per cui convenisse ricorrere ai Tribunali sia per la giurisdizione volontaria, sia per la contenziosa.

Tra il timore di non provvedere per un caso che sebbene rarissimo possa avverarsi, e l'inconveniente della minor regolarità di provvedere per un caso inutile, io credo preferibile quest'ultimo caso.

Quindi l'ufficio centrale crede sarebbe meglio mantenere la redazione quale venne proposta, ed accennare così anche il caso previsto nel paragrafo 86 della norma giurisdizionale, tanto più che questo paragrafo era pure menzionato nel capoverso del progetto ministeriale che si è modificato dall'ufficio centrale.

Ministro di Grazia e Giustizia. Trattandosi di una proposta che ho fatto per semplice regolarità, e colla dichiarazione che quando si faccia menzione di questo articolo 86 non ne può sicuramente nascere inconveniente, non insisterò; ad ogni modo farò presente che non mi pare possibile che si possa oggidi eccitare una questione per la quale possa esser applicabile l'articolo 86. Si tratterà benissimo davanti ai tribunali della vocazione a beni i quali erano feudali, ma lo essere stati feudali una volta vorrà dire che si abbiano ancora ad usare quelle norme speciali che si erano introdotte per tutelare il demanio, od il sistema feudale?

Io credo di no. Se oggi sorge una questione relativamente ad un feudo è una questione ordinaria: ad ogni modo, ripeto, non insisto sopra questo particolare.

Presidente. Non insistendosi dal signor Ministro di Grazia e Giustizia sopra la proposta soppressione...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mentre coll'articolo 6 si sancisce in massima che la volontaria giurisdizione e quindi la tutela dei minorenni rimane presso i giudici di mandamento sostituita alle preture, l'articolo 7 enumera una quantità di affari di maggior rilevanza, i quali vuole opportunamente che siano rimessi alla competenza dei tribunali di circondario.

Io sono ben lungi dal contrastare sul merito di questa disposizione: trovo ottima cosa che come viene ordinato un nuovo sistema giudiziario, gli affari di rilevanza accennati nell'art. 7 siano assegnati alla cognizione dei tribunali di circondario, quindi ai tribunali collegiali, quindi a tribunali presso i quali ci sarà anche l'ufficio del Pubblico Ministero.

L'unico oggetto che mi preoccupa e per il quale ho domandato la parola è questo:

Il Senato ben conosce che gli affari di tutela nel sistema tuttavia vigente in Lombardia sono fra le attribuzioni del giudice civile; nè sono già affari che si verificano di quando in quando, affari isolati, come avverrebbe in diverso sistema, e come accade nel sistema vigente nelle altre provincie, ma formano un tutto consecutivo, una serie di atti che incominciano dal nascere per dir così della tutela o curatela di un individuo (minorenne o interdetto o imbecille ecc.) e si prosegue sino alla fine, lasciando presso la magistratura che di queste tutele si occupa, o come si chiama in linguaggio giudiziario, presso il giudice pupillare tutta la serie non interrotta degli atti che a quelle tutele o curatele si riferiscono.

Lo che giova grandemente sia al giudice stesso, quando accade che si cambiano le persone, sia per l'esame che di tutti gli atti può fare il minorenne diventato maggiorenne, per conoscere in qual modo sia stata amministrata la sua sostanza, sia per qualunque interesse dei terzi che possono aver motivo di consultare quegli atti.

Nel modo in cui mi pare doversi intendere l'art. 7 questi atti di maggior rilevanza dovrebbero essere direttamente iniziati ai tribunali di circondario.

Voglio dire che in questi casi la rappresentanza del minorenne dovrebbe rivolgersi direttamente al tribunale di circondario per domandare l'autorizzazione di fare quell'affitto, o di assumere quel mutuo.

Ora in ordine, non in merito, questa cosa verrebbe ad arrecare una soluzione di continuità negli atti relativi a quella tal tutela o curatela; il che produrrebbe qualche incertezza nel caso di persone nuove, una ignoranza degli atti, e in generale una difficoltà d'istituire, per così dire, un esame di tutto l'andamento di una determinata tutela.

Per conseguenza la conclusione di queste mie osservazioni sarebbe il desiderio che si trovasse modo di porre nella legge che questi atti anche relativi ad affari di maggior rilevanza, e demandati con ragionevole fondamento alla cognizione dei tribunali, fossero però iniziati presso il giudice di mandamento, dal quale si dovesse ricevere comunicazione, anche per semplice ufficio di trasmissione, affinchè rimanesse questi atti tutti uniti.

Se queste osservazioni non trovano favore presso l'ufficio centrale e presso il signor Ministro non insisterò di più; ma quando trovassero un certo favore non oserei a fronte delle alte capacità che siedono nell'ufficio centrale, a presentare un emendamento, ma pregherei lo stesso ufficio centrale di trovare un modo di ottenere questa non soluzione di continuità, questa raccolta di tutti gli atti relativi alle tutele presso il Giudice di mandamento, appo il quale si trovano attuate.

Senatore De Foresta. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta. Se ho bene inteso, l'onore-

vole preopinante approva che gli atti indicati nell'articolo 7 sieno riservati ai Tribunali di circondario; ma egli vorrebbe che fosse determinata l'iniziativa che dovranno avervi sempre i Giudici di mandamento, e che inoltre li provvedimenti che emaneranno dai tribunali fossero registrati nei fascicoli degli atti concernenti li minori od altre persone privilegiate alle quali fossero relativi.

Farò però osservare all'onorevole preopinante che i suoi desiderii potranno essere accolti in modo conveniente nel regolamento da farsi dal Governo in virtù dei poteri che gli sono dati nell'articolo 33, e che non sarebbe perciò il caso di fare veruna aggiunta all'art. 7. Non disconosco che le spiegazioni e le disposizioni regolamentarie indicate dall'onorevole preopinante potranno essere utili; ma non è quivi il luogo delle medesime.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io sono soddisfattissimo di aver trovato nell'onorevole Relatore dell'ufficio centrale una adesione al mio desiderio.

Solo osservo che io non ho inteso dire che il giudice debba farsi promotore, ma solo che l'atto sia iniziato presso il medesimo. Il giudice l'accompagnerà, ma la domanda dovrà esser fatta dal tutore, o dai parenti, o da chi vi abbia interesse.

Io volevo soltanto che questa passasse per la via del giudice di mandamento ai tribunali invece di esservi direttamente inoltrata.

Questo desiderio che io trovo avvalorato dall'assenso del Relatore dell'ufficio centrale potrà benissimo essere soddisfatto dal momento che il signor Ministro non tanto a riguardo della debole mia voce, ma per l'appoggio che ha avuto dall'ufficio centrale, vorrà tenerne conto.

Presidente. Poichè l'onorevole Senatore Lauzi non insiste per altri provvedimenti e che l'onorevole signor Ministro non insiste neppure perchè si tolga la referenza al paragrafo 86 compreso nell'ultima parte dell'articolo 7, io lo metterò ai voti.

Ministro di Grazia e Giustizia. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro di Grazia e Giustizia. Non credo sia necessario fare nessuna dichiarazione in riguardo all'eccitamento che ha fatto l'onorevole Senatore Lauzi, avvegnachè non è probabile che il tribunale di circondario il quale sarebbe chiamato a deliberare sopra questa materia di maggiore importanza deliberi senza aver avuto l'avviso del giudice il quale ha condotto tutta la pratica della tutela. Se non fosse per via dell'iniziativa che prende il giudice, iniziativa che in verità deve prendere inevitabilmente, per la ragione che trovandosi presso il giudice tutti gli atti della tutela, devesi previamente dal giudice medesimo riconoscere il bisogno di prendere a mutuo ovvero la convenienza di alienare e simili; tuttavia, dico, quando anche non

dovesse prendere siffatta iniziativa, egli è incontestabile che essendo noto al tribunale come egli abbia lo speciale incarico della tutela, il tribunale stesso sentirà quali siano le sue opinioni al riguardo.

Del resto non vi ha dubbio che nel regolamento che si farà per l'esecuzione di queste diverse disposizioni sarà indicato il modo col quale l'avviso del giudice debba essere conosciuto dal tribunale, e le deliberazioni di questo partecipate al primo.

Presidente. Metto ai voti l'art. 7.

Chi l'approva sorga.

(Approvato)

Art. 8.

« Le procedure pel concorso dei creditori sono riservate alla competenza dei Tribunali di circondario salvo il disposto dal § 71 della norma giurisdizionale. »

(Approvato)

Art. 9.

« È mantenuto il Tribunale di commercio di Milano.

« La sua sfera d'azione è però circoscritta, anche per gli affari e le cause del commercio di mare, al territorio giurisdizionale di quel circondario, ed alle cause eccedenti la competenza attribuita in materia commerciale ai giudici di mandamento.

« Negli altri circondarii la stessa giurisdizione in materia commerciale è esercitata dai Tribunali di circondario, servate le forme di procedura stabilite pel Tribunale di commercio. »

(Approvato)

Mi si annunzia che non siamo più in numero; e perciò sarà necessario di rimandare a domani il seguito della discussione.

Mi permetta ancora il Senato di esporre il corso che crederei doversi seguire in ordine ai nostri lavori. Domani, alle due, si continuerà questa discussione, terminata la quale, si farebbe luogo alla relazione di posizioni che sono già in ritardo da qualche tempo; e poi, non essendo ancora trascorso il tempo necessario per mettere in discussione gli altri progetti di legge, si prenderebbe ad esame quello sull'istruzione superiore d'iniziativa del Senatore Matteucci, colla riserva quando gli altri progetti concernenti materia di imposta saranno in istato di essere discussi, attesa l'urgenza di essi, di interromperne la discussione salvo a riprenderla dopo che quelle fossero votate.

Prego perciò i signori Senatori di essere solleciti nell'intervenire domani alle due, onde possano i nostri lavori procedere più alacramente.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).